

**ORDINE degli INGEGNERI della
Provincia di NUORO**

*Corso in materia di prevenzione
Incendi, finalizzato al mantenimento dell'iscrizione
negli elenchi del Ministero degli Interni*



Dott. Ing. Antonio GIORDANO
*Dirigente presso la DIREZIONE REGIONALE
DELLA SARDEGNA*

I NUOVI ADEMPIMENTI DELLA PREVENZIONE INCENDI

Stato di Applicazione del D.P.R. 151/2011

Nuoro 10.04.2017 / 18.10.2017



LE NOVITA' INTRODOTTE DAL NUOVO D.P.R. 1 Agosto 2011 n.° 151

***Gazzetta Ufficiale Italiana del 22.09.2011 Serie Generale n.
221***

**Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione
incendi, a norma dell'articolo 49, comma
4-quater, della D.L. 31 maggio n.° 78**

e

Apparato Sanzionatorio



Il Procedimento di Prevenzione Incendi Fino ad oggi....



Novità introdotte dal D.P.R. 151/2011 in termini di Prevenzione Incendi

- **Opera una semplificazione delle procedure di prevenzione Incendi;**
- **Tiene conto dell'introduzione della **S C I A.****
(Segnalazione Certificata di inizio attività, Legge n. 122/2010)
- **Tiene conto di quanto previsto dal regolamento per la Semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive**
(S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.



Allegato I

Con l'allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, è stato individuato un nuovo elenco di 80 attività (denominate "attività soggette"), considerate a maggior rischio in caso d'incendio, che sono sottoposte a controllo dei Vigili del Fuoco.

Vengono Abrogati:

- **Il D.M. 16 febbraio 1982** che nella tabella allegata conteneva l'elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi;
- **il D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689** che nelle tabelle A e B riportava le aziende e lavorazioni soggette al controllo del vigili del fuoco.



Novità introdotte dal D.P.R. 151/2011 in termini di Prevenzione Incendi

<p>NUOVO REGOLAMENTO</p>	<p>VECCHIO REGOLAMENTO</p>	
<p>D.P.R. 151/2011</p>	<p>D.P.R. n. 37/98</p>	<p><i>Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi</i></p>
	<p>D.M. 16.02.1982</p>	<p><i>Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione</i></p>
<p>D.M. 7 Agosto 2012</p>	<p>D.M. 4 maggio 98'</p>	<p><i>Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi</i></p>



SUDDIVISIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE IN 3 CATEGORIE
con una differenziazione degli adempimenti procedurali

Categoria A: attività dotate di 'regola tecnica' e contraddistinte da un limitato livello di complessità.



Categoria B:

- attività **presenti in A** (dotate di 'regola tecnica'), caratterizzate da un **maggiore livello di complessità**;
- attività **sprovviste di 'regola tecnica'**, ma con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria C.




Categoria C:

attività con **alto livello di complessità**, indipendentemente dalla presenza di 'regola tecnica'



OBIETTIVI DELLE SOTTOCLASSI



ELIMINAZIONE DELLA BUROCRAZIA LEGATA ALLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI PER LE ATTIVITA' RICADENTI IN CATEGORIA A;

SNELLIRE I TEMPI RIMANENDO INALTERATA la SICUREZZA ANTINCENDIO;

RESPONSABILIZZARE I TECNICI E I VARI ORDINI PROFESSIONALI

CONCENTRARE I SOPRALLUOGHI DEI FUNZIONARI DEI VIGILI DEL FUOCO SU ATTIVITA' COMPLESSE RICADENTI IN CATEGORIA C

BOLLI E VERSAMENTI



Con nota n.ro 954-23/2013 del 19.03.2013 l'Agencia delle Entrate su quesito della Direzione Centrale ha comunicato che a seguito del D.P.R. 151/2011 l'imposta di bollo non è più dovuta per i seguenti procedimenti:

SCIA;

VERBALE DI VISITA TECNICA;

CPI;

ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO;

L'imposta di Bollo rimane solo sulle richieste del Nulla Osta di fattibilità



I NUOVI PROCEDIMENTI PREVISTI DAL D.P.R. SONO:

VALUTAZIONE DEI PROGETTI (art. 3 DPR 151/11)



S.C.I.A. (art. 4 DPR 151/11)



ATTESTAZIONE RINNOVO (art. 5 DPR 151/11)



RICHIESTA DI DEROGA (art. 7 DPR 151/11)



NULLA OSTA FATTIBILITA' (NOF) (art. 8 DPR 151/11)



VERIFICHE IN CORSO D'OPERA (art. 9 DPR 151/11)



VALUTAZIONE DEI PROGETTI (art. 3 DPR 151/11)



Il Comando si pronuncia **entro 60 giorni** dalla data di presentazione della documentazione completa (art. 3 c. 3 del DPR 151/2011).

Con il vecchio regolamento il termine era fissato in **45 giorni** prevedendo, in caso di situazioni complesse, che potesse essere prorogato al **novantesimo giorno** previa comunicazione all'interessato.

ABOLIZIONE DEL "SILENZIO-RIFIUTO"

L'art. 2 c. 2 del D.P.R. n. 37/98 prevedeva "... Ove il co-comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto." (c.d. "silenzio-rifiuto").

All'art. 3 co. 3 del DPR 151/2011 non compare tale dizione.



VALUTAZIONE DEI PROGETTI (art. 3 DPR 151/11)



ABOLIZIONE DEL “ PARERE CONTRARIO “

“ Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ”

In caso di **parere contrario**, il Comando invia preventivamente una comunicazione al richiedente informando **ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7/8/1990 n. 241**, che sussistono **motivi ostativi** (che vengono elencati) all'accoglimento della domanda.

Il richiedente è invitato a presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate di documenti, nel **termine di 10 giorni** dal ricevimento, valutate ai fini dell'espressione del parere definitivo.

I **termini di conclusione** del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine **dei 10 giorni**.




VALUTAZIONE DEI PROGETTI (art. 3 DPR 151/11)



PROGETTO CON PIÙ ATTIVITÀ IN CATEGORIE DIVERSE

In caso di presenza contemporanea di attività di categoria A, B e C, il **Progetto da sottoporre a Valutazione** del Comando deve riferirsi alle sole attività di **cat. B e C.**



La presenza di **Attività di Cat. A** deve essere indicata negli elaborati e nella relazione tecnica unicamente per la valutazione di eventuali interferenze.

Non deve essere effettuato il versamento per l'attività Cat. A



I CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI:

S.C.I.A. (art. 4 DPR 151/11)



Adempimenti dell'Utente

A **lavori ultimati** deve essere presentata, prima dell'esercizio dell'attività, la **SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)**, redatta secondo i modelli predisposti e scaricabili sul sito vigilfuoco.it allegando altresì:

L'asseverazione attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti (Cat. A), mentre per le attività di **cat. B e C**, al progetto approvato dal Comando;

La documentazione conforme al D.M. 7 Agosto 2012.

L'Attestato del Versamento.



I CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI:

S.C.I.A. (art. 4 DPR 151/11)



ADEMPIMENTI DEL COMANDO

Il Comando verifica la completezza formale (dell'istanza, documentazione e allegati) e ne **rilascia ricevuta protocollata** (in caso di esito positivo).

La ricevuta di avvenuta presentazione della **SCIA** al Comando provinciale, direttamente oppure attraverso il SUAP, **è Titolo Abilitativo all'Esercizio dell'Attività ai soli Fini Antincendio.**



Novità introdotte dal D.P.R. 151/2011 in termini di Prevenzione Incendi

I CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI:

S.C.I.A. (art. 4 DPR 151/11)



ADEMPIMENTI DEL COMANDO PER CAT. C

Il Comando, entro **60 giorni (1)** , **effettua il sopralluogo**, volto ad **accertare il rispetto delle prescrizioni previste**, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Entro **15 giorni** dall'effettuazione del sopralluogo, in caso di esito **positivo**, il Comando rilascia il **Certificato di Prevenzione Incendi**.

Qualora il sopralluogo debba essere effettuato nell'ambito di organi collegiali (es. Commissioni di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo), si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti



I CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI:

S.C.I.A. (art. 4 DPR 151/11)



NUOVA VALENZA DEL CERTIFICATO C.P.I.

Il **C.P.I.** non è più un Provvedimento Finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato;

Il C.P.I. **non ha validità temporale**;

Il **C.P.I.** assume la valenza di “ **Attestato del Rispetto delle Prescrizioni Previste dalla Normativa di Prevenzione Incendi e della sussistenza dei requisiti di Sicurezza Antincendio** “.



I CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI:

S.C.I.A. (art. 4 DPR 151/11)



ADEMPIMENTI DEL COMANDO PER CAT. A e B

Il Comando, entro **60 giorni**, effettua i sopralluoghi (*anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali*).

Non è escluso che il Comando possa effettuarli sul 100% delle richieste.

A richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, può essere rilasciata copia del **Verbale della Visita Tecnica** (*che comunque viene sempre redatto*).



I CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI:

S.C.I.A. (art. 4 DPR 151/11)



PARERE CONTRARIO

Per tutte le “ **Attività Soggette** ” (di **categoria A, B e C**), in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività, il Comando può agire in **2 modi**:

- ✓ Adotta motivati provvedimenti di **divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi**;
- ✓ Ove sia possibile, fissa un termine massimo di **45 giorni** per conformare l'attività alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi.



Riepilogo del cambiamento dei due Procedimenti più importanti

	VECCHIO REGOLAMENTO		NUOVO REGOLAMENTO	
	Termini	Attività	Termini	Attività
Esame Progetto	45 giorni	Tutte	60 giorni	Cat. B/C
Sopralluoghi	90 giorni	Tutte	60 giorni	Cat. C Cat. A/B (campione)



ATTESTAZIONE RINNOVO PERIODICO

(art. 5 DPR 151/11)



Il titolare delle “ **Attività Soggette**” (*Cat. A/B/C*), deve inviare al Comando:

- ✓ **L'Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio**, che consiste in una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio.
- ✓ **L'Asseverazione** Attestante la funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendi (escluse attrezzature mobili), resa da professionista abilitato ed iscritto negli elenchi del M.I. di cui all'art. 16 del D.Lgs 8/3/2006 n. 139;



Non occorre la perizia giurata ma asseverazione resa da tecnico abilitato ed iscritto negli elenchi del M.I.;

Non occorre ulteriore allegato relativo alla dichiarazione “ **situazione non** in quanto nell'attestazione di rinnovo è contenuta anche la **dichiarazione** attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio



ATTESTAZIONE RINNOVO PERIODICO

(art. 5 DPR 151/11)

Scadenze dell'Attestazione di Rinnovo:



✓ **5 ANNI**

✓ **10 Anni** per le attività n. 6,7,8,64,71,72 per le quali si può presumere la conservazione nel tempo delle caratteristiche costruttive e funzionali originali ed influenti le modifiche esterne.

***Non più scadenze una tantum.** L'attestazione di Rinnovo periodico deve essere effettuata per tutte le "Attività Soggette".*



Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.



Anche per le Attività di cat. C, non occorre più rinnovare il Certificato di Prevenzione Incendi (che non ha scadenza); è improprio parlare di rinnovo del C.P.I. o della SCIA



Novità introdotte dal D.P.R. 151/2011 in termini di Prevenzione Incendi

NULLA OSTA FATTIBILITA' (NOF) (art. 8 DPR 151/11)



Procedimento volontario non previsto nel vecchio regolamento

I responsabili delle attività di **Categorie B e C**, possono richiedere l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del Nulla Osta di Fattibilità.

La richiesta va presentata con i seguenti allegati:

- ✓ Documentazione conforme al D.M. 7 Agosto 2012, con particolare attenzione agli aspetti oggetto del parere;
- ✓ Attestato del versamento.

Termine di Risposta 30 giorni



VERIFICHE IN CORSO D'OPERA (art. 8 DPR 151/11)



Procedimento volontario non previsto nel vecchio regolamento

I responsabili delle attività di **Categorie A, B e C**, possono richiedere al **Comando visite tecniche**, da effettuarsi nel corso dell'opera.

La richiesta va presentata allegando l'attestato del versamento.

Termine di Risposta 30 giorni



Novità introdotte dal D.P.R. 151/2011 in termini di Prevenzione Incendi

RICHIESTA DI DEROGA (art. 7 DPR 151/11)



Tale procedura è attuabile unicamente in presenza di attività, **anche non soggette**, dotate di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi (Es. Locali pubblico spettacolo, scuole , uffici, ecc.)

La **Domanda di Deroga** è redatta secondo la modulistica predisposta, e va indirizzata alla Direzione Regionale VVF, tramite il Comando provinciale.

Alla domanda sono allegati:

- ✓ documentazione conforme al D.M. 7.08.2012, in triplice copia, a firma di tecnico abilitato (*qualsiasi professionista nell'ambito delle proprie competenze*), integrata da:
 - **Valutazione del Rischio Aggiuntivo** conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare;
 - misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;
- ✓ **Attestato del Versamento.**



SANZIONI PENALI

La procedura del *D. Lgs. n. 758/1994* per i reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi sul lavoro (*D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81*)

Il Capo II del *D. Lgs. n. 758/1994* prevede una causa speciale di estinzione dei **reati di tipo contravvenzionale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, in base alle **norme** indicate nell'**allegato I** del decreto.

L'estinzione è collegata al verificarsi di due successivi eventi:

- *Adempimento della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza.*
- *Pagamento in via amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.*



SANZIONI PENALI

CONTRAVVENZIONE PIÙ RICORRENTE ALLA NORMATIVA DI CUI AL D.LGS N. 81/2008 IN FASE DI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI:

Violazione dell'Art. 46, comma 2: Omessa adozione di idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori relativamente alla:

- ***Mancata effettuazione dei lavori di cui al progetto approvato .***
- ***Mancato rispetto delle disposizioni contenute sulla regola tecnica.***

(punito dall'Art. 55 comma 5 lett. c con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro).



SANZIONI PENALI

OMESSA RICHIESTA DI RILASCIO O RINNOVO DEL C.P.I.

Viene equiparata alla **mancata presentazione della SCIA**



“Le sanzioni penali previste per l’omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui **all’articolo 20⁽⁴⁾** (D. Lgs. 139/06, trovano ora applicazione a tutte le attività individuate **nell’allegato I in caso di mancata presentazione di SCIA.**”

(**Interpretazione fornita con Lett.circ. n. 13061 del 6 ottobre 2011**).

In base a tale interpretazione le sanzioni penali si applicano a **tutte le “attività soggette” (di Cat. A, B e C), e non solamente a quelle di Cat. C.**

4) Art. 20 del D.Lgs 139/06 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività - Comma 1: Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da € 258 a € 2.582, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il D.P.R., previsto dall'art. 16, comma 1 (cioè il D.P.R. n. 151/2011).

SANZIONI PENALI

OMESSA RICHIESTA DELLA SCIA

Relativamente alla mancata presentazione della SCIA (per i “luoghi di lavoro”), **punita con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da € 258 a € 2.582**, è applicabile la procedura del **D.Lgs. n. 758/1994** per i reati in **materia di salute e sicurezza nei luoghi sul lavoro**



SANZIONI PENALI

ATTESTAZIONE DI FATTI NON RISPONDENTI AL VERO NELLE CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO DEL C.P.I.

Le pene previste in tal caso dall'articolo 20 comma 2⁽⁵⁾ del (D. Lgs. 139/06, sono rappresentate dalla RECLUSIONE E MULTA.

Si tratta pertanto di un DELITTO, reato più grave di quelli contravvenzionali (puniti con ARRESTO o AMMENDA) che contraddistinguono in genere le inadempienze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 20 del D.Lgs 139/06 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività - Comma 2: Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.



SANZIONI PENALI

Ricordiamo che :

Il reato è qualsiasi fatto illecito per cui è prevista una sanzione penale (*Ergastolo, Reclusione, Multa, Arresto, Ammenda*). Si suddividono in:

Delitti:

Reati più gravi per i quali sono stabilite le pene:

- *Ergastolo,*
- *Reclusione*
- *Multa.*

Contravvenzioni:

Reati meno gravi per i quali sono stabilite le pene:

- *Arresto*
- *Ammenda.*



SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

Le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del **d.lgs. 139/06**, prevedono **l'obbligo di comunicazione al Prefetto** da parte dei Comandi provinciali all'esito dei controlli di prevenzione incendi effettuati nell'ambito dell'attività di vigilanza.

In talune specifiche circostanze il Prefetto potrà essere chiamato anche all'adozione di un provvedimento **di sospensione dell'attività**.

Il potere di sospensione del Prefetto, da esercitarsi nelle ipotesi previste dalla legge, **non è vincolato ma ampiamente discrezionale**, al fine di consentire, di volta in volta, l'adeguata valutazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti.





grazie



*Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA*

